

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143  
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561  
www.avvocatoleone.com – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)  
P.IVA 06495860824

## **ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI**

**IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL 7 NOVEMBRE 2019, N. 7218 RESA DAL**

**T.A.R. DEL LAZIO – ROMA, SEZ. TERZA *Bis*, NEL GIUDIZIO N. 11194/2019 R.G.**

I sottoscritti Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; tel. 0917794561, fax 091/7794561), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; tel. 0917794561, fax 091/7794561) e Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q – [tizianadepasquale@pec.it](mailto:tizianadepasquale@pec.it); tel. 0917794561, fax 091/7722955), in qualità di difensori dei Sigg.ri

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE
	BARBERA	FRANCESCO	21.06.1983	Sciacca (AG)	BRBFNC83H21I533M
	BENINCASA	ANGELA VALERIA DOMENICA	30.12.1981	Catania (CT)	BNNNLV81T70C351X
	BENINCASA	CHIARA MARIA FLAVIA	12.09.1986	Catania (CT)	BNNCRM86P52C351D
	DEL SORDO	NICOLINO	5.07.1975	Napoli (NA)	DLSNLT75L05F839R
	MANNISI	PAOLA GIOVANNA	22.02.1986	Termini Imerese (PA)	MNNPGV86B62L112Z
	MAZZIOTTA	CRISTINA	8.04.1965	Palermo (PA)	MZZCST65D48G273S
	MILIOTO	ANNALISA	9.03.1979	Favara (AG)	MLTMLS79C49D514E
	PISTONE	EMILIA GERMANÀ	21.08.1981	Palermo (PA)	GRMMLE81M61G273J
	ROSSI	FRANCESCO	24.10.1978	Grosseto (GR)	RSSFNC78R24E202T
	SIGNORE	STEFANO	08.01.1988	Palermo (PA)	SGNSFN88A08G273Y

in base all'Ordinanza del 7 novembre 2019, n. 07218/2019 REG.PROV.CAU, resa dal T.A.R. del Lazio - Roma, Sez. Terza *Bis*, nel giudizio n. 11194/2019 R.G., in forza della quale è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web del M.I.U.R. nei termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.

### **AVVISANO CHE**

- l'Autorità adita nel giudizio in parola è il T.A.R. del Lazio – Roma, Sez. Terza *Bis*;
- il ricorso è stato iscritto al n. 11194/2019 R.G.;
- detto ricorso, presentato contro il M.I.U.R. in persona del Ministro *pro tempore* - costituitosi in giudizio - ha ad oggetto l'adozione di un provvedimento di ammissione di parte ricorrente alle prove

scritte del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) bandito con D.D.G. prot. n. 2015 del 20 dicembre 2018, ovvero, in via subordinata, l'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta a parte ricorrente la partecipazione al prosieguo dell'iter selettivo in condizione di parità tra i concorrenti.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

- il D.M. del 18 dicembre 2018, prot. n. 863, recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)”* nella parte in cui, ai sensi dell'art. 4, co.3, consente l'accesso alla prova scritta ai soli candidati *“pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente”*, senza prevedere, in ogni caso, l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale o superiore a 60/100;

- il Bando di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - prot. n. 2015, pubblicato sulla G.U. n. 102 (4ª Serie speciale Concorsi ed esami) del 20 dicembre 2018, con il quale è stato indetto il concorso ordinario, per titoli ed esami, *“a 2.004 posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA)”* (art. 2), nella parte in cui specifica, all'art. 12, comma 6 (*“prova preselettiva”*), l'ammissione alla successiva prova scritta di cui all'art. 13 di *“un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all'art. 2, comma 8, del presente bando”*, nonché di tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, senza prevedere, al contempo, l'ammissione alla successiva prova scritta di tutti i candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale o superiore a 60/100;

- i Decreti della Direzione Generale n. 267 del 19 giugno 2019 per la Toscana, n. 14419 del 18 giugno 2019 per la Campania, n. 12330 del 27 giugno 2019 per la Lombardia, n. 6634 del 20 giugno 2019 per il Piemonte, n. 16413 del 19 giugno 2019 per la Sicilia, pubblicati sui siti Internet dei relativi Uffici Scolastici regionali e recanti l'elenco nominativo dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del citato concorso, a seguito di prova preselettiva tenutasi nei giorni 11, 12 e 13 giugno 2019 (come da avviso pubblicato in G.U. n. 21 del 15.03.2019), nella parte in cui non includono gli odierni ricorrenti, pur avendo gli stessi conseguito un punteggio pari o superiore a 60,00/100, come dimostra la tabella che segue:

COGNOME	NOME	PUNTEGGIO
BARBERA	FRANCESCO	71
BENINCASA	ANGELA VALERIA DOMENICA	64
BENINCASA	CHIARA MARIA FLAVIA	63
DEL SORDO	NICOLINO	64

MANNISI	PAOLA GIOVANNA	68
MAZZIOTTA	CRISTINA	62
MILIOTO	ANNALISA	70
PISTONE	EMILIA GERMANA'	73
ROSSI	FRANCESCO	62
SIGNORE	STEFANO	60

- ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

\*\*\*\*\*

I motivi su cui si fonda il ricorso sono di seguito sintetizzati:

**1. – ILLEGITTIMITÀ DELLA *LEX SPECIALIS* NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE UNA SOGLIA NUMERICA MINIMA DI AMMISSIONE ALLE PROVE SCRITTE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51, 97 COST. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400, CO. 11, DEL D. LGS. 297/1994 — ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA**

L'art. 12 del bando di concorso ha omissso l'individuazione di un punteggio-soglia, valido su tutto il territorio nazionale, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, limitandone l'accesso ad un numero di candidati pari al triplo dei posti messi a concorso regionalmente, senza specificare che tra gli stessi sarebbero dovuti, comunque, rientrare quanti hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 60,00/100,00.

Dunque, nel restringere irragionevolmente la platea dei partecipanti al pubblico concorso, la disposizione in esame del bando finirebbe per confliggere non solo con l'art. 3 Cost., ma anche con i principi enunciati dagli artt. 51 e 97 Cost.

In ossequio alle citate norme costituzionali, i candidati avrebbero dovuto concorrere ed essere ritenuti meritevoli, secondo i medesimi criteri, in tutte le Regioni italiane; di contro, taluni sono stati evidentemente penalizzati rispetto ad altri, pur avendo raggiunto un punteggio pari o superiore alla sufficienza.

Nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, le prove scritte del concorso si sono svolte in due distinte date, il 05.11.2019 e il 06.11.2019.

L'art. 400 del citato Decreto, relativo ai concorsi per titoli ed esami, pur non disponendo specificamente in riferimento alle prove preselettive, detta rilevanti disposizioni in merito alle prove scritte, cui le prime possono naturalmente accostarsi.

In particolare, l'art. 400, comma 11, del D. Lgs. 297/1994, disciplina i punteggi da applicare alle prove dei concorsi del personale afferente alle amministrazioni scolastiche, prescrivendo testualmente che “l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva”.

La scelta compiuta dal Ministero resistente ha evidentemente violato non solo lo spirito su cui si fonda l'indizione di un pubblico concorso, ma – paradossalmente – ha arrecato anche un danno alle stesse Istituzioni scolastiche, le quali conservano l'interesse a che la procedura concorsuale selezioni i soggetti con la migliore professionalità, in condizioni di uguaglianza.

## **2.– VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 33, 34, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 3, DEL D.LGS. 165/2001 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, MANIFESTA ARBITRARIETÀ, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

La descritta situazione, rappresentata dalla mancata previsione di una soglia minima di ammissione alle prove scritte uniforme su tutto il territorio nazionale, accostata all'aleatorietà del diverso numero di partecipanti nelle singole Regioni, di per sé non ponderabile *ex ante*, ha determinato un contrasto con il fondamentale divieto di disparità di trattamento, per la sua arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza, e dunque con le previsioni di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

A fronte di un'unica prova nazionale, l'ammissione alle prove scritte è dipesa dal mero tasso di affluenza nella sede interessata: tale circostanza, avente natura non prevedibile, ha condizionato l'esito favorevole o sfavorevole della prova, in aperta violazione della *par condicio* dei candidati, del principio meritocratico, di ragionevolezza e di buon andamento dell'azione amministrativa.

Sotto questa prospettiva, non può non evidenziarsi come, se per un verso in Regioni come la Liguria è stato sufficiente, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, un punteggio pari a 74, per altro verso in Regioni come la Sicilia, la Campania o la Puglia, occorre quasi venti punti in più, con evidenti implicazioni discriminatorie.

In altri termini, il principio di economicità e celerità dei procedimenti concorsuali doveva incontrovertibilmente essere temperato con altri principi costituzionali sul punto prevalenti.

Ancora, la contestata limitazione prevista dall'art. 12 del bando impugnato si traduce anche in una palese violazione del principio del *favor participationis*, di chiara matrice comunitaria, che sancisce l'obbligo per la P.A. di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative prive di una seria *ratio* giustificativa.

Alla luce di ciò, pertanto, è evidente l'illegittimità del comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente e dei provvedimenti impugnati, i quali hanno comportato l'illegittima, ingiusta ed ingiustificabile esclusione dei ricorrenti alla prosecuzione nell'iter concorsuale.

**3. – ILLEGITTIMITÀ DELLA SOGLIA PARI A TRE VOLTE IL NUMERO DEI POSTI MESSI A CONCORSO REGIONALMENTE – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ - INGIUSTIZIA MANIFESTA – VIOLAZIONE DEI CANONI DI RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ, LOGICITÀ E ADEGUATEZZA – VIOLAZIONE DELL’ ART. 1, COMMA 1, L. 241/1990 – LESIONE DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS***

L’art. 12 del bando di concorso si profila illegittimo nella parte in cui prevede l’ammissione alle prove scritte dei soli candidati “*pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione*” (art. 12, comma sesto).

Tale previsione si scontra con quanto indicato dal D.M. n. 863 del 18.12.2018, recante “*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)*”, a mente del quale deve procedersi alla prova preselettiva se il numero dei candidati partecipanti in ciascuna Regione è superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili (art. 3, co.5).

Tale proporzione doveva essere mantenuta anche con riguardo agli esiti della prova preselettiva.

Difatti, la scelta di circoscrivere l’ammissione alla prova scritta di un numero di candidati pari al triplo dei posti messi a concorso regionalmente risulta, evidentemente, irragionevole se confrontata con la possibilità, riconosciuta dal D.M., di ricorrere ad una prova preselettiva solo nel caso in cui il numero dei candidati ecceda il quadruplo dei posti disponibili, oltre che contrastante con i comuni canoni di proporzionalità, logicità e adeguatezza.

Come evidenziato dalle Linee guida sulle procedure concorsuali (dir. n. 3 del 24.04.2018), introdotte in attuazione del D. Lgs. 75/2017, che modifica e integra il T.U. sul pubblico impiego (D. lgs. 165/2001), rivolte alle amministrazioni dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, “*La preselezione deve coniugare le esigenze di rapidità ed imparzialità con quelle di efficienza: l’obiettivo non deve essere semplicemente quello di selezionare rapidamente in base ad un qualsiasi criterio oggettivo, ma quello di selezionare in base ad un ragionevole criterio di merito.*”.

La soglia prevista dal bando, rapportata ai posti disponibili per ciascuna Regione, rappresenta una misura esigua, destinata a rendere la preselettiva una prova volta a selezionare eccessivamente il numero dei candidati, non a sfoltirne la platea.

Emerge con evidenza l’illegittimità per eccesso di potere in cui è incorsa la Pubblica Amministrazione resistente nella misura in cui ha violato, oltre al chiaro disposto normativo, i principi di uguaglianza e *par condicio*, cui si aggiunge la violazione del buon andamento dell’Amministrazione ex art. 97 Cost., così impedendo ai ricorrenti di partecipare alla prova scritta.

\*\*\*\*\*

Alla luce delle superiori argomentazioni è stato richiesto al T.A.R. del Lazio - Roma:

- in via cautelare, sospendere i provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, ammettere parte ricorrente, a partecipare alle prove scritte del concorso indicato in epigrafe, ordinando all'Amministrazione resistente di porre in essere qualsiasi tipo di misura idonea a consentirne l'accesso;
- nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e condannare l'Amministrazione all'adozione del relativo provvedimento di ammissione di parte ricorrente alle prove scritte della procedura selettiva in esame;
- in via istruttoria, parte ricorrente ha richiesto all'Amministrazione resistente di acquisire le generalità e l'indirizzo di residenza dei controinteressati.

#### **AVVISANO INOLTRE CHE**

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice amministrativo con l'Ordinanza del 7 novembre 2019, n. 07218/2019 REG.PROV.CAU, *“ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio ... P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio.”*

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 11194/2019) nella sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della sottosezione “Lazio - Roma” della sezione “T.A.R.”

#### **AVVISANO INFINE CHE**

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo, l'Ordinanza del 7 novembre 2019, n. 07218, resa dal T.A.R. del Lazio - Roma, Sez. Terza Bis, nonché l'elenco dei controinteressati, desumibili dai Decreti della Direzione Generale n. 267 del 19 giugno 2019 per la Toscana, n. 14419 del 18 giugno 2019 per la Campania, n. 12330 del 27 giugno 2019 per la Lombardia, n. 6634 del 20 giugno 2019 per il Piemonte, n. 16413 del 19 giugno 2019 per la Sicilia, pubblicati sui siti Internet dei relativi Uffici Scolastici regionali e recanti l'elenco nominativo dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del citato concorso, a seguito di prova preselettiva tenutasi nei giorni 11, 12 e 13 giugno 2019.

Palermo – Roma, 22 novembre 2019

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale